

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE
ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2016, N. 50**

Approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 Febbraio 2023

ECO.LAN. S.p.A. Capitale sociale Euro 3.047.850,00 i.v. - C.F. e P.I. 01537100693 – REA 140427

Sede legale e amministrativa: Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH)

+39 **0872.716332** ☎ +39 **0872.715087** ✉ protocollo@pec.ecolanspa.it - info@ecolanspa.it - www.ecolanspa.it

Sede operativa: Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - ☎ +39 **0872 50454**

INDICE

Art.1 – Oggetto e finalità

Art.2 – Definizioni

Art.3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi

Art.4 – Destinatari

Art.5 – Modalità di destinazione del fondo incentivante

Art.6 – Graduazione del fondo incentivante

Art.7 – Disciplina per l’incentivazione delle varianti

Art.8 – Gruppo di lavoro

Art.9 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

Art.10 - Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

Art.11 – Liquidazione

Art.12 – Rinvio

Art.13 – Entrata in vigore

Art.1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Sono definite le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, denominato Codice degli appalti, così rubricato: *"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma*

2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziali. 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31, comma 12 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede: “12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede

di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113”.

Infine l'art. 102, comma 6, del D.lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture e i servizi prevede: “6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8”.

Art.2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- “Fondo risorse finanziarie”: fondo in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara;
- “Fondo incentivante”: ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 113 codice degli appalti è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

Art.3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice appalti, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'art. 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;

- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

Restano sempre escluse dall'incentivo le attività che non sono state oggetto di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 59 c. 1 D.lgs. 18/4/2016 n. 50 e art. 36 c.2 D.lgs. 18/04/2016 n. 50 con esclusione della lettera a) relativa all'affidamento diretto.

Si precisa che le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici.

Vengono svolte direttamente dal Direttore Generale e dall'Ufficio Acquisti della ECO.LAN. SPA e pertanto restano escluse dall'incentivo.

Art.4 – Destinatari

Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'Ente, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni e le attività di cui al presente regolamento.

I beneficiari del regolamento sono individuati nelle seguenti figure:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione, del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- b) responsabile unico del procedimento;

c) nei collaboratori, tecnici o amministrativi che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale degli uffici espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

Art.5 – Modalità di destinazione del fondo incentivante

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione):

- l'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche è ripartito tra i dipendenti interni dell'ente deputato alle attività intellettuali e materiali di cui all'art.2, necessarie alla programmazione e realizzazione dell'opera o dell'acquisizione di forniture e servizi;
- il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della società di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione della banca dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art.6 – Graduatoria del fondo incentivante

Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara nella procedura di scelta del contraente, al netto dell'IVA, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote:

Nel caso di servizi e forniture:

- a) 0.8 per cento per importi fino a dieci milioni di euro;
- b) 0.7 per cento per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro;

Nel caso di lavori:

- a) 1 per cento per importi fino a dieci milioni di euro;
- b) 0.8 per cento per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro;

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice, le somme di cui al presente articolo sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto o del capitolato posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Nel rispetto dell'articolo 113, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al presente articolo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori, ove tali figure professionali siano state espressamente nominate. Se non nominati l'intero importo spetterà al responsabile unico del procedimento. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, secondo periodo, del Codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Società.

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture gli incentivi verranno riconosciuti solo nei casi di particolare complessità, ovvero di importo superiore a 500.000 euro.

Art.7 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti

Sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2 del Codice, rese nell'ambito di lavori, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera nn), del Codice, nonché di servizi e forniture. Sono, altresì, incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 106 del Codice che determinino un incremento dell'importo a base di gara, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali di cui all'articolo 106, comma 2, del medesimo Codice.

Le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano le attività svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 2, per l'acquisizione di servizi e forniture a seguito di contratti affidanti mediante procedure di gara.

Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminino l'importo contrattuale, le somme aggiuntive da destinare agli incentivi sono commisurate all'importo

della modifica o variante rispetto all'importo iniziale posto a base di gara, al netto dell'IVA, in modo che, comunque, non venga superato il limite del 2 per cento.

Nel caso di modifiche al progetto derivanti da errori progettuali il compenso spettante al direttore dei lavori è riconosciuto solo se lo stesso non coincide con il progettista autore degli errori progettuali e il compenso spettante al RUP è corrisposto solo nel caso in cui non coincida con il validatore.

Art.8 - Gruppo di lavoro

Al fine di procedere alle attività di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un gruppo di lavoro, formato da personale interno secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità previsti dalla normativa vigente in materia;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica cui la spesa si riferisce. La consistenza del gruppo di lavoro è determinata in relazione alla quantità ed entità delle spese.

La composizione, sia in senso quantitativo che qualitativo, sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Direttore Generale, sentito il RUP, tramite apposito atto di incarico.

All'interno del gruppo di lavoro vengono individuati le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.

Fanno parte del gruppo di lavoro i dipendenti che ricoprono il ruolo di RUP, di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici e, se forniture e servizi, di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità, ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti pubblici.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa. Ad essi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica da parte del RUP in funzione delle attività svolte e della corrispondente aliquota; la restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.

Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Art.9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici, servizi e forniture sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologie di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni delle rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere.

A) nel caso di lavori:

PRESTAZIONE	PERCENTUALE %
Responsabile Unico del Procedimento	30
Collaboratori Responsabile Unico del Procedimento	10
Direttore della esecuzione	35
Ufficio Direzione Lavori incluso Direttore operativo e ispettori di cantiere	15
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	5
Collaudo statico	5

B) nel caso di servizi e forniture:

PRESTAZIONE	PERCENTUALE %
Responsabile Unico del Procedimento	50
Collaboratori Responsabile Unico del Procedimento	15
Direttore della esecuzione	30
Collaboratori del Direttore della esecuzione	5

La quota di incentivo calcolata per il gruppo di lavoro sarà suddivisa e quindi assegnata a ciascun componente, in relazione al ruolo svolto da ciascuno all'interno del progetto.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

Il compenso sarà ridotto, nel caso di ritardi imputabili alla inefficienza del team di lavoro, in misura proporzionale al ritardo o all'aumento dei costi, sulla percentuale dell'incentivo del RUP.

Art.10 -Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

a) Il Responsabile (R.U.P.) per la violazione degli obblighi imposti a suo carico e che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;

b) I dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento generale o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza;

c) Nel caso in cui si dovesse verificare un ritardo nella consegna dell'opera/fornitura/servizio ultimata, salvo proroghe concesse ovvero per cause di forza maggiore debitamente motivate o comunque per cause indipendenti dal personale incaricato, si applicheranno le seguenti penali:

- fino a 1/3 del termine assegnato, riduzione del 30%;
- fino a 1/2 del termine assegnato, riduzione del 50%;
- fino a 2/3 del termine assegnato, riduzione del 70%;
- oltre 2/3 del termine assegnato, azzeramento del compenso incentivante.

L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 1 è di competenza del Responsabile del Settore.

Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, l'Ente ha diritto di riprendere quanto, eventualmente, già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

Nel caso di servizi e forniture il compenso incentivante non si corrisponde ai dipendenti inquadrati dal quinto livello e superiori del contratto collettivo nazionale applicato. Sono fatti salvi i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di particolare complessità, ovvero di importo superiore a 500.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo, del Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento delle attività, l'incentivo da corrispondere è ridotto di una penale pari all'1 per cento dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni.

L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo qualora il ritardo sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al dipendente.

L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo al soggetto incaricato che, nello svolgimento dei compiti assegnati per l'esecuzione di funzioni tecniche risulti responsabile di:

- a) violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento;
- b) errori, omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui alla lettera a), tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per la Società.

Art.11 - Liquidazione

La liquidazione del compenso è effettuata dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Direttore Generale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.

L'erogazione degli incentivi è disposta come segue:

- a) per i RUP il diritto all'incentivo matura per il 50% all'approvazione del progetto esecutivo/capitolato delle forniture e/o servizi e, per la restante parte del 50%, ad approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità;
- b) per il Direttore dei lavori / Direttore dell'esecuzione all'esecuzione dell'atto di collaudo/certificazione di ultimazione dei lavori/verifica del servizio o fornitura;
- c) per il collaudatore ad intervenuta approvazione del certificato del collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità.

Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Direttore Generale, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nei valori previsti.

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

La liquidazione può essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione può essere

corrisposta in concomitanza dell'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformità o di regolare esecuzione.

Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
- c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- d) per la verifica dei progetti, con l'invio al responsabile unico del procedimento della relazione finale di verifica;
- e) per le procedure di bando, con la pubblicazione dell'aggiudicazione;
- f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.

Nel caso in cui a uno stesso dipendente siano affidanti, nell'ambito della medesima opera o lavoro, più incarichi tecnici, la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al periodo successivo.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo e sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento.

Art.12 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Art.13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della ECO.LAN. S.p.A. e viene applicato per tutte le procedure poste in essere successivamente alla data del 01/01/2023.